



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DE POSITIVO
27 LUG. 2012

IL DIRIGENTE
Arch. Anna Saffiotti

Verbale di Accordo Sindacale



Il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 01,45 e segg. presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana siti in Palermo nella P.zza Indipendenza, per la definizione della procedura di cui all'art. 4, commi 5 e seguenti legge 23/7/91 n. 223

Sono presenti:

- La Dr.ssa Anna Saffiotti, dirigente responsabile del servizio U.P.L. di Palermo;
 - nonché:
 - la Società Multiservizi S.p.A. in liquidazione rappresentata dal liquidatore Avv. Anna Rosa Corsello;
 - la Servizi Ausiliari Sicilia s.e.p.a. rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Gianni Silvia
- da una parte -


Le Segreterie Regionali di:

- ALBA rappresentata dal Sig. Maurizio Bongiovanni
- CGIL FP rappresentata dal Sig. Franco Campagna
- FLAI CGIL rappresentata dal Sig.
- CISL FP rappresentata dal Sig. Armando Aiello
- FAI CISL rappresentata dal Sig. Benedetto Giambino
- FISASCAT CISL rappresentata dalla Sig.ra Domenica Calabrò
- COBAS/CODIR rappresentata dal Sig. Michele D'Amico
- SADIRS/CISAS rappresentata dal Sig. Fulvio Pantano - GIANTANNO DALAURIO
- UGL FP rappresentata dal Sig. Ernesto Lo Verso
- UGL FNA rappresentata dal Sig.
- UGL TERZIARIO rappresentata dal Sig.ra Vita Letizia Fiorino
- UIL FPL rappresentata dal Sig. Giovanni Borrelli
- UILA UIL rappresentata dal Sig.
- UILTUCS UIL rappresentata dal Sig. Pietro La Torre
- USB/Rd3 rappresentata dal Sig. Paolo Di Gactano

Le R.S.A. e i dirigenti delle Segreterie Regionali e Provinciali delle seguenti OO.SS.



- FISASCAT CISL
- UILTUCS UIL
- SADIRS
- COBAS
- CGIL FP
- ALBA
- USB
- UGL

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like 'Saffiotti', 'Corsello', 'Silvia', and various union abbreviations.]



Premesso

- Che, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 20 comma 6 della Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successivi decreti assessoriali n. 1720 del 28/9/2011 e n. 2333 del 23/11/2011, con nota prot. 282/u del 28/02/2012, indirizzata alle OO.SS. rappresentative nonché alle RSA aziendali, costituite a norma dell'art. 19 Legge 300/1970, al servizio URP e UPL, la Multiservizi S.p.A. in liquidazione ha attivato la procedura prevista e disciplinata dagli artt. 4 e 24 Legge 23/07/1991 n. 223, nei modi e termini prescritti
- Che la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4 citata legge 223/91, ha indicato specificatamente i motivi del licenziamento collettivo di tutto il personale riconducendolo alle determinazioni assunte dalla Regione Siciliana di non rinnovare le convenzioni in "house" alla Multiservizi, in quanto i servizi strumentali saranno affidati ad una nuova società consortile, come espressamente previsto dall'art. 20 della citata Legge 11/2010.
- Che all'atto della ricezione della suddetta comunicazione, le OO.SS. rappresentative, con note rispettivamente: prot n. 75/U/2012 del 2/3/2012 sottoscritte da CGIL FP, FISASCAT, COBAS CODIR, ALBA, USB-RDB, UGI Terziario e CISAS SADIRS, e prot. n. 731/u/vt/2012 del 2/3/2012 sottoscritta dalla UIL TUCS, hanno richiesto ai sensi del citato art. 4 comma 5, Legge 223/1991 la convocazione allo scopo di esaminare le cause del licenziamento collettivo che avrebbe interessato tutto il personale e l'individuazione delle soluzioni per garantire i livelli occupazionali.
- Che la Multiservizi S.p.A. in liquidazione, con nota prot. 324/u del 7/3/2012, in accoglimento delle richieste delle OO.SS., ha provveduto alla convocazione delle RSA e dei dirigenti delle OO.SS. rappresentative, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 art. 4 legge 223/91 per il giorno 15/3/2012 ore 16.30 presso i locali della sede societaria.
- Che nell'incontro del 15/3/2012 la Multiservizi S.p.A. in liquidazione ha ribadito le ragioni che hanno generato la procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, in virtù di quanto espressamente prescritto dall'art. 20 comma 6 della Legge 12 maggio 2010 n. 11 e successivi decreti assessoriali n. 1720 del 28/9/2011 e n. 2333 del 23/11/2011. In particolare ha rappresentato che con verbale di assemblea straordinaria del 06/09/2011 il socio unico Regione Siciliana ha deliberato di non ricapitalizzare la società disponendo contestualmente lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione. In ultimo, ha rassegnato che la regione siciliana e gli enti sanitari soci affideranno ad una nuova società consortile per azioni denominata "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." alcuni dei propri servizi ausiliari o strumentali, come saranno individuati nella stipulanda convenzione, e che la nuova affidataria, sulla scorta degli effettivi fabbisogni di personale, come emergeranno dai contratti di servizio, utilizzerà per l'espletamento delle attività affidate, il personale in organico implementato da quello proveniente dalle due società dismesse, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Infine, ha comunicato che a far data dall'affidamento dei servizi strumentali in regime di *in house providing* alla società consortile S.A.S. s.c.p.a., la Multiservizi s.p.a. cesserà tutte le attività sociali e procederà pertanto al licenziamento di tutto il personale in organico.
- Che dopo avere ascoltato e preso atto delle determinazioni della società, peraltro in ottemperanza alla richiamata normativa regionale, le OO.SS. hanno richiesto che venissero affrontate le



interamente versato

problematiche legate al passaggio dal CCNL Commercio e Terziario al CCRL della Regione siciliana adottato già dalla Beni Culturali S.p.a. per il proprio personale; che venissero definite le rivendicazioni salariali del personale; e che in ultimo, gli eventuali accordi raggiunti nell'ambito della procedura di mobilità fossero condivisi anche dalla nuova società consortile a cui carico è stata prevista ex lege l'assunzione del personale effettivamente in servizio al 31/12/2009.

- Che la società Multiservizi S.p.A., ad esaurimento della procedura di confronto avviata di cui all'art. 4 comma 5 legge 223/91, ha rassegnato che avrebbe potuto garantire gli accordi economici transattivi sottoscritti in data 13/01/2012 inerenti le spettanze maturate in costanza di rapporto, mentre non avrebbe potuto garantire in alcun modo tutte le altre rivendicazioni, ne tantomeno si sarebbe potuta fare carico della conferma degli stessi da parte della S.A.S. s.c.p.a., soggetto giuridico terzo estraneo alle negoziazioni.
- Che, la società e le OO.SS. hanno posto fine alla infra citata procedura senza avere raggiunto alcun accordo, per cui si è provveduto in data 14/5/2012, giusta nota prot. n. 819/u, a rimettere al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro e al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo la comunicazione di cui all'art. 4 c. 3 Legge 223/91, richiedendo contestualmente la prescritta convocazione delle parti per l'ulteriore esame delle problematiche come previsto dal c. 7 del citato art. 4;
- Che giusta nota prot. 4195/Del 17.05.2012 il dirigente del servizio Ufficio provinciale del Lavoro di Palermo ha provveduto alla convocazione delle parti per l'ulteriore esame congiunto come previsto dall'art. 4 c. 7 Legge 223/91;
- Che peraltro il Commissario dello Stato nell'ambito dell'impugnativa della legge c.d. finanziaria regionale 2012 con riguardo all'art. 11, comma 6] ha eccepito la illegittimità del trasferimento automatico del personale delle società dimesse alla S.A.S. s.c.p.a. "senza distinguere la natura del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati al trasferimento e senza procedere ad alcuna forma di selezione degli stessi nonché di verifica della compatibilità dell'assunzione con l'assetto organizzativo funzionale e finanziario delle società destinatarie dei nuovi dipendenti".
- Che, dopo vari incontri interlocutori, durante i quali sono state affrontate diverse ed articolate problematiche di natura giuridica ed economica, gli organi societari, hanno richiesto all'Assessore regionale dell'Economia delle direttive specifiche per la definizione delle procedure di riordino di cui all'art. 20 comma 6 della legge regionale 11/2010.
- Che con nota prot. n. 4276/gab del 02.07.2012 l'Assessore regionale dell'Economia ha fornito ulteriori direttive per la definizione del piano di riordino.
- Che in pari data, l'Assessore regionale dell'Economia, il Presidente della II Commissione Legislativa dell'ARS, la Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., entrambe in liquidazione in persona del liquidatore Avv. A.R. Corsello e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo politico sindacale per la definizione delle procedure di cui alla L. 223/1991 e l'assunzione del personale proveniente dalle società dismesse da parte della S.A.S. s.c.p.a.



Handwritten signatures and a circular stamp at the top of the page.

- 1) Le selezioni saranno effettuate per singole categorie di inquadramento (operatori, collaboratori, istruttori direttivi e funzionari direttivi);
- 2) Nella scelta del personale si dovrà tenere conto delle esigenze tecnico produttive ed organizzative;
- 3) Il personale da assumere deve possedere i requisiti di cui all'art. 20 comma 6 l.r. 10/2000 e segnatamente essere in servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già alla data del 31.12.2009 con inquadramento nella medesima categoria;
- 4) Nell'ambito di ciascuna categoria , preferenza di assunzione per i soggetti che non hanno maturato ancora diritto a pensione , rispetto a coloro che sono già titolari o hanno comunque acquisito il diritto ad un trattamento pensionistico per effetto di un precedente rapporto di lavoro;
- 5) Anzianità effettiva di servizio di almeno 36 mesi nella categoria di inquadramento al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- 6) Al fine di perseguire la razionalizzazione della spesa e la riduzione dei costi di personale , come espressamente previsto dalla legislazione vigente e dalle specifiche direttive assessoriali, saranno esclusi dalle selezioni e quindi dall'assunzione i dipendenti delle società dismesse che hanno già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata alla luce della normativa vigente. Per tali lavoratori la Multiservizi S.p.A. formalizzerà il recesso dal rapporto di lavoro dopo la sottoscrizione del presente accordo e previo accertamento che i medesimi possono da subito godere dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità , anticipata etc.



Art. 2

Il personale proveniente dalla società dismessa sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato disciplinato dalle norme del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 L.r. 10/2000, già adottato dalla Beni Culturali S.p.A. oggi S.A.S. s.e.p.a. in virtù della delibera di giunta regionale di governo n. 232 del 31.05.2007, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31 primo comma l.r. 6/1997 e dell'art. 18 l.r. 11/2010.

Considerato che il personale neo assunto ha svolto servizio effettivo per parecchi anni presso altra società partecipata dalla regione siciliana, la S.A.S. rinuncerà ad avvalersi della norma di cui all'art. 34 del C.C.R.L. 2002/2005.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.


Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.



Art. 3

La Multiservizi s.p.a. in liquidazione riconoscerà ai lavoratori licenziati tutti i crediti legittimamente maturanti, a vario titolo compresi t.f.r. ferie non godute, salario ed indennità accessorie maturate etc., al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, che saranno liquidati nei modi e termini espressamente concordati con le OO.SS. Rappresentative e l'Assessorato regionale dell' Economia. A titolo esemplificativo

Art. 4

La S.A.S. dichiara che, sulla scorta dei richiesti servizi e correlati fabbisogni di personale, comunicati e individuati dagli enti soci committenti, che sono stati inseriti negli stipulandi contratti di servizio con l'amministrazione regionale e gli enti soci committenti, potrà assumere complessivamente n. 897 unità di personale, *delvo ottenere secondo Fin. E. (D.L. n. 95/2012)*. La scelta e selezione del personale da assumere verrà operata secondo i criteri e modalità infra individuati.

La S.A.S. s.c.p.a. offrirà al personale proveniente dalle società dismesse l'assunzione secondo gli inquadramenti, normativi ed economici, scaturiti dagli effettivi fabbisogni, nei profili e mansioni specificate nelle richieste dei servizi come formulate dagli enti soci committenti, secondo quanto espressamente previsto dalla delibera di giunta regionale n. 247 del 13.07.2012, come confermata dal socio nell'ambito dell'assemblea ordinaria all'uopo convocata.



L'assunzione sarà effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 22 e 33 e scgg. C.C.R.L. 2002/2005.

Art. 5

L'efficacia e validità del presente accordo restano condizionate sospensivamente:

- a) alla stipula dei contratti di servizio tra la S.A.S. s.c.p.a., l'amministrazione regionale e gli enti soci committenti.
- b) al positivo esito della richiesta di ulteriori direttive dell'Assessore regionale dell'Economia circa la coerenza della odierna procedura con le previsioni normative di cui all'art. 4 comma 9 D.L. 95/2012 ed al conseguente indirizzo che l'assemblea dei soci, appositamente convocata, fornirà agli organi di amministrazione.

All'eventuale verificarsi delle condizioni sospensive si esplicheranno gli effetti del presente accordo sindacale e le società interessate potranno definire i rispettivi adempimenti e segnatamente le procedure di licenziamento e assunzione che dovranno essere definite entro e non oltre il termine di giorni quindici



S. T. ans

Stella



dal verificarsi delle suddette condizioni sospensive .

Art. 6

Resta inteso che rimangono intangibili dal presente accordo i diritti soggettivi dei singoli lavoratori che potranno essere reclamati nelle opportune sedi giudiziarie.

La Multiservizi , a prescindere da quanto espresso nel precedente comma , si impegna ad attivare entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente una coda contrattuale per affrontare tutto il contenzioso interno ed esterno a tutt'oggi pendente.

Art 7

La S.A.S. si impegna a destinare per la costituzione del fondo FAMP la somma di € 2.923.819,00 corrispondente alle risorse allo stesso scopo già destinate dalla Multiservizi

Art. 8

Con la sottoscrizione del presente accordo viene riconosciuta la rappresentatività delle OO.SS. anche presso S.A.S., secondo le modalità e termini ivi vigenti.

Art. 9

Sulla scorta dei contenuti del presente accordo le parti dichiarano concluso l'esame congiunto previsto della Legge 223/91, autorizzando la società Multiservizi S.p.A. a formulare il recesso dai rapporti di lavoro, nei termini e modalità infra indicati.

Con la sottoscrizione del presente accordo sindacale le parti espressamente convengono che vengono sanate le eventuali irregolarità formali dell'intera procedura di licenziamento collettivo così come previsto dalla legge 92/2012 con ratifica e condivisione di tutti gli atti e procedure poste fino ad oggi in essere dalla società

Resta inteso che l'assenso delle OO.SS. si renderà efficace al momento del verificarsi delle condizioni sospensive introdotte dalla S.A.S.

- ~~1) copia del contratto di lavoro...~~
- ~~2) verbale di scelta e selezione della...~~

Del che il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.

Area containing multiple handwritten signatures and stamps.

Vertical handwritten notes on the right margin: 'P', 'Sist. ord', and 'P. Polenta'.




Per la Multiservizi spa *[Signature]*
 Per la UIL RUCES UTA *[Signature]*
 Per la FISASCAT CISL *[Signature]*
 Per i COBAS / CODIR *[Signature]*
 Per ALBA *[Signature]*
 Per l' UGL TERZIARIO *[Signature]*
 Per la CGIL FP *[Signature]*
 Per il SADIRS - CISAS *[Signature]*
 Per l' UGL FP *[Signature]* PSA *[Signature]*
 Per l' USB/RdB *[Signature]*
 Per le RSA *[Signature]*

[Handwritten notes and signatures]
 BENE...
 Il DIRETTORE
 Arch. Anna Saffioti

Direzione provinciale OO. PP.

Per quanto concerne l'entità temporanea...
 del personale di assegnazione...
 di lavoro. Compreso con gli stessi...
 frutto di accordi sindacali...
 del personale in servizio a...
 del 31.12.2008...
 2006 L. n. 11/2010

[Handwritten signatures and notes]
 pag. 8 di 8



27 LUG. 2012
DIRETTORE RESPONSABILE
DIRETTORE
Arch. Anna Saffiotti



Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 02.45 e segg. presso gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana siti in Palermo nella P.zza Indipendenza, per la definizione della procedura di cui all'art. 4, commi 5 e seguenti legge 23/7/91 n. 223

Sono presenti:

- La Dr.ssa Anna Saffiotti, dirigente responsabile del servizio U.P.L. di Palermo;

nonché:

- la Società Biosphera S.p.A. in liquidazione rappresentata dal liquidatore Avv. Anna Rosa Corsello;
- la Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a. rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore Dr. Gianni Silvia

- da una parte

Le Segreterie Regionali di:

- ALBA rappresentata dal Sig. Maurizio Bongiovanni
- CGIL FP rappresentata dal Sig. Franco Campagna
- FAI CISI rappresentata dal Sig. Benedetto Gambino
- FISASCAT CISL rappresentata dal Sig. Simone Cirrincione
- COBAS/CODIR rappresentata dal Sig. Michele D'Anico
- SADIRS/CISAS rappresentata dal Sig. Gianfranco Orlando
- UGL FP rappresentata dal Sig. Ernesto Lo Verso
- UILTUCS UIL rappresentata dal Sig. Pietro La Torre
- USB/RdB rappresentata dal Sig. Paolo Di Gactano
- CISAL
- FLAI CGL C. GL

Le R.S.A. e i dirigenti delle Segreterie Regionali e Provinciali delle seguenti OO.SS.

- FISASCAT CISI.
- UILTUCS UIL.
- SADIRS
- COBAS
- CGIL FP
- ALBA
- USB
- UGL

- dall'altra parte -


Salento
f
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Prentesso



[Handwritten signature]

- Che, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 20 comma 6 della Legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 e successivi decreti assessoriali n. 1720 del 28/9/2011 e n. 2333 del 23/11/2011, con nota prot. n. 106/2012 del 24/05/2012, indirizzata alle OO.SS. rappresentative nonché alle RSA aziendali, costituite a norma dell'art. 19 Legge 300/1970, al servizio URP e UPL, la Biosphera S.p.A. in liquidazione ha attivato la procedura prevista e disciplinata dagli artt. 4 e 24 Legge 23/07/1991 n. 223, allegando contestualmente l'elenco del personale in organico comprendente la collocazione aziendale, il profilo professionale posseduto e l'anzianità di servizio, nonché l'elenco dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato e Co.Co.Pro. che hanno promosso contenzioso nei confronti della società a mezzo ricorso innanzi il Tribunale del lavoro e l'elenco ex dipendenti che hanno promosso contenzioso nei confronti della società a mezzo ricorso innanzi il Tribunale del lavoro.
- Che la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4 citata legge 223/91, ha indicato specificatamente i motivi del licenziamento collettivo di tutto il personale riconducendolo alle determinazioni assunte dalla Regione Siciliana di non rinnovare le convenzioni in "house" alla Biosphera, in quanto i servizi strumentali saranno affidati ad una nuova società consortile, come espressamente previsto dall'art. 20 della citata Legge 11/2010.
- Che all'atto della ricezione della suddetta comunicazione, le OO.SS. rappresentative, hanno richiesto ai sensi del citato art. 4 comma 5, Legge 223/1991 la convocazione allo scopo di esaminare le cause del licenziamento collettivo che avrebbe interessato tutto il personale e l'individuazione delle soluzioni per garantire i livelli occupazionali.




Che la Biosphera S.p.A. in liquidazione, con nota prot. 86/12/RU del 08/06/2012, in accoglimento delle richieste delle OO.SS., ha provveduto alla convocazione delle RSA e dei dirigenti delle OO.SS. rappresentative, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 art. 4 legge 223/91 per il giorno 19/06/2012 ore 16.30 presso i locali della sede societaria.

- Che nell'incontro del 19/06/2012 la Biosphera S.p.A. in liquidazione ha ribadito le ragioni che hanno generato la procedura di licenziamento collettivo per cessazione di attività, in virtù di quanto espressamente prescritto dall'art. 20 comma 6 della Legge 12 maggio 2010 n. 11 e successivi decreti assessoriali n. 1720 del 28/9/2011 e n. 2333 del 23/11/2011. In particolare ha rappresentato che con verbale di assemblea straordinaria del 06/09/2011 il socio unico Regione Siciliana ha deliberato di non ricapitalizzare la società disponendo contestualmente lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione. In ultimo, ha rassegnato che la regione siciliana e gli enti sanitari soci affideranno ad una nuova società consortile per azioni denominata "Servizi Ausiliari Sicilia s.c.p.a." alcuni dei propri servizi ausiliari e strumentali, come saranno individuati nella stipulanda convenzione, e che la nuova affidataria, sulla scorta degli effettivi fabbisogni di personale, come emergeranno dai contratti di servizio, utilizzerà per l'espletamento delle attività affidate, il personale in organico implementato da quello proveniente dalle due società dismesse, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Infine, ha comunicato che a far data dall'affidamento dei servizi strumentali in regime di *in house providing* alla società consortile S.A.S. s.c.p.a., la Biosphera s.p.a. cesserà tutte le attività sociali e procederà pertanto al licenziamento di tutto il personale in organico.

Che dopo avere ascoltato e preso atto delle determinazioni della società, peraltro in ottemperanza alla richiamata normativa regionale, le OO.SS. hanno richiesto che venissero affrontate le problematiche discendenti dalle procedure di cui alla L. 223/1991.



[Multiple handwritten signatures and initials]



Handwritten signature

- che nella successiva riunione tenutasi in data 12.07.2012 ore 13,00 non si addiveniva ad una soluzione condivisa della procedura di cui alla L. 223/1991 in quanto le OO.SS. richiedevano l'intervento del socio;
- Che la società Biosphera S.p.A. nella medesima occasione ha rassegnato che non avrebbe potuto garantire in alcun modo tutte le rivendicazioni, ne tantomeno si sarebbe potuta fare carico della conferma da parte della S.A.S. s.c.p.a. degli accordi sindacali vigenti in azienda, essendo soggetto giuridico terzo estraneo alle negoziazioni.
- Che, la società e le OO.SS. hanno posto fine alla infita citata procedura senza avere raggiunto alcun accordo, per cui si è provveduto in data 18.07.2012, giusta nota prot. n. 160, a rimettere al Servizio Ufficio Provinciale del lavoro e al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro di Palermo la comunicazione di cui all'art. 4 c. 3 Legge 223/91, richiedendo contestualmente la prescritta convocazione delle parti per l'ulteriore esame delle problematiche come previsto dal c. 7 del citato art. 4;
- Che giusta nota prot. 5843 del 25.07.2012 il dirigente del servizio Ufficio provinciale del Lavoro di Palermo ha provveduto alla convocazione delle parti per l'ulteriore esame congiunto come previsto dall'art. 4 c. 7 Legge 223/91;



Che peraltro il Commissario dello Stato nell'ambito dell'impugnativa della legge c.d. finanziaria regionale 2012 con riguardo all'art. 11, comma 61 ha eccepito la illegittimità del trasferimento automatico del personale delle società dismesse alla S.A.S. s.c.p.a. "senza distinguere la natura del rapporto di lavoro dei lavoratori interessati al trasferimento e senza procedere ad alcuna forma di selezione degli stessi nonché di verifica della compatibilità dell'assunzione con l'assetto organizzativo funzionale e finanziario delle società destinatarie dei nuovi dipendenti".

- Che stante la complessità delle problematiche emerse, le OO.SS. hanno ritenuto opportuno che all'ulteriore e definitiva fase della procedura ex L. 223/1991 fosse presente anche l'Assessorato regionale all'Economia ed il Ragioniere Generale, in quanto rappresentanti della proprietà societaria.
- Che, dopo vari incontri interlocutori, durante i quali sono state affrontate diverse ed articolate problematiche di natura giuridica ed economica, gli organi societari, hanno richiesto all'Assessore regionale dell'Economia delle direttive specifiche per la definizione delle procedure di riordino di cui all'art. 20 comma 6 della legge regionale 11/2010.
- Che con nota prot. n. 4276/gab del 02.07.2012 l'Assessore regionale dell'Economia ha fornito ulteriori direttive per la definizione del piano di riordino.
- Che in pari data, l'Assessore regionale dell'Economia, il Presidente della II Commissione Legislativa dell'ARS, la Biosphera S.p.A. e Biosphera S.p.A., entrambe in liquidazione in persona del liquidatore Avv. A.R. Corsello e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo politico sindacale per la definizione delle procedure di cui alla L. 223/1991 e l'assunzione del personale proveniente dalle società dismesse da parte della S.A.S. s.c.p.a.

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signatures and stamps

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



- Che con nota 41932 del 06.07.2012 il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha comunicato al Presidente della Beni Culturali S.p.A. che il sopra citato accordo sindacale è stato temporaneamente sottoscritto successivamente alle direttive di cui alla prefata nota prot. 4276, pertanto superate.
 - Che con deliberazione n. 247 del 13.07.2012 la giunta regionale di governo ha fornito ulteriori e specifiche direttive su come realizzare le previsioni normative di cui all'art. 20 comma 6 L.r. 11/2010.
 - Che infatti è entrato in vigore il decreto legge n. 95 del 06.07.2012 c.d. *spending review* che all'art. 4 comma 9 ha introdotto il blocco totale delle assunzioni presso le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
 - Che la novella legislativa ha costretto la S.A.S. s.c.p.a. a richiedere all'Assessore regionale dell'Economia, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 2 comma 6 della legge regionale n.19/2008, specifiche direttive in ordine alla coerenza delle previsioni dell'art. 20 comma 6 della legge regionale n. 11/2010 con la nuova disposizione dell'art. 4 comma 9 del D.L. 95/2011, e dopo un parere interlocutorio si è in attesa di ricevere un pronunciamento chiaro e decisivo.
 - Che le RSA aziendali e i dirigenti delle OO.SS. rappresentative hanno condiviso le ragioni addotte dalla società, determinandosi in ogni caso per la sottoscrizione di un accordo sindacale, per la definizione bonaria della procedura di cui all'art. 4 comma 9 della L. 223/1991.
- Fatto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto appresso espresso in articoli progressivi che formano unico ed inscindibile contesto con la superiore premessa



Art. 1

La Biosphera S.p.A. procederà al licenziamento del proprio personale alla data di scadenza della proroga dei servizi affidati dall'amministrazione regionale, con espressa rinuncia da parte dei lavoratori ai termini di preavviso di cui al contratto collettivo nazionale vigente e relativa indennità.

Contestualmente la S.A.S. s.c.p.a., cui saranno affidati ex novo, con appositi contratti, alcuni dei servizi ausiliari e strumentali da parte dell'amministrazione regionale e dagli altri enti pubblici, soci della consorzile, si obbliga per l'espletamento dei predetti ad utilizzare il personale proveniente dalle società dismesse, ancorché assunto in virtù di sentenza passate in autorità di cosa giudicata, nel rigoroso rispetto di tutte le normative vigenti in materia di assunzioni.

Nella ipotesi in cui il personale effettivamente in servizio alla data fissata ex lege del 31.12.2009, con rapporto di lavoro subordinato presso la Biosphera s.p.a. in liquidazione, fosse in numero superiore rispetto ai fabbisogni individuati dalla S.A.S., si procederà a selezionare il personale da assumere per singola categoria di inquadramento secondo appositi criteri e requisiti soggettivi, come espressamente previsto dalla L. 223/1991, concordati con le OO.SS. rappresentative con apposito accordo sindacale.

Dovrà tenersi conto in ogni caso anche dei seguenti criteri :

del...

pagina 4 di 2



- 1) Le selezioni saranno effettuate per singole categorie di inquadramento (operatori, collaboratori, istruttori direttivi e funzionari direttivi);
- 2) Nella scelta del personale si dovrà tenere conto delle esigenze tecnico produttive ed organizzative;
- 3) Il personale da assumere deve possedere i requisiti di cui all'art. 20 comma 6 l.r. 10/2000 e segnatamente essere in servizio effettivo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già alla data del 31.12.2009 con inquadramento nella medesima categoria;
- 4) Nell'ambito di ciascuna categoria , preferenza di assunzione per i soggetti che non hanno maturato ancora diritto a pensione , rispetto a coloro che sono già titolari o hanno comunque acquisito il diritto ad un trattamento pensionistico per effetto di un precedente rapporto di lavoro;
- 5) Anzianità effettiva di servizio di almeno 36 mesi nella categoria di inquadramento al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- 6) Al fine di perseguire la razionalizzazione della spesa e la riduzione dei costi di personale , come espressamente previsto dalla legislazione vigente e dalle specifiche direttive assessoriali, saranno esclusi dalle selezioni e quindi dall'assunzione i dipendenti delle società dismesse che hanno già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata alla luce della normativa vigente. Per tali lavoratori la Biosphera S.p.A. formalizzerà il recesso dal rapporto di lavoro dopo la sottoscrizione del presente accordo e previo accertamento che i medesimi possono da subito godere dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianità , anticipata etc.

Art. 2

Il personale proveniente dalla società dismessa sarà assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato disciplinato dalle norme del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, e dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 l.r. 10/2000, già adottato dalla Beni Culturali S.p.A. oggi S.A.S. s.c.p.a. in virtù della delibera di giunta regionale di governo n. 232 del 31.05.2007, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31 primo comma l.r. 6/1997 e dell'art. 18 l.r. 11/2010.

Considerato che il personale neo assunto ha svolto servizio effettivo per parecchi anni presso altra società partecipata dalla regione siciliana, la S.A.S. rinuncerà ad avvalersi della norma di cui all'art. 34 del C.C.R.L. 2002/2005 e quindi del periodo di prova

Area containing multiple handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to say 'Cooper'.



Art. 3

La Biosferas.p.a. in liquidazione riconoscerà ai lavoratori licenziati tutti i crediti legittimamente maturati, a vario titolo compresi t.f.r. ferie non godute, salario ed indennità accessorie maturate etc., al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, che saranno liquidati nei modi e termini espressamente concordati con le OO.SS. Rappresentative e l'Assessorato regionale dell' Economia. A titolo esemplificativo

Art. 4

La S.A.S. dichiara che, sulla scorta dei richiesti servizi e correlati fabbisogni di personale, comunicati e individuati dagli enti soci committenti, che sono stati inseriti negli stipulandi contratti di servizio con l'amministrazione regionale e gli enti soci committenti, assumerà complessivamente n. 115 unità di personale, salvo osservazioni e accordi tra le parti,

La scelta e selezione del personale da assumere verrà operata secondo i criteri e modalità infra individuati, di seguito alla chiusura degli accordi sindacali che saranno raggiunti sulla riclassificazione del personale, nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta regionale di governo con la delibera n. 247 del 13.07.2012..

La S.A.S. s.c.p.a. offrirà al personale proveniente dalle società dismesse l'assunzione secondo gli inquadramenti, normativi ed economici, scaturenti dagli effettivi fabbisogni, nei profili e mansioni specificate nelle richieste dei servizi come formulate dagli enti soci committenti, secondo quanto espressamente previsto dalla delibera di giunta regionale n. 247 del 13.07.2012, come confermata dal socio nell'ambito dell'assemblea ordinaria all'uopo convocata.

L'assunzione sarà effettuata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 22 e 33 e segg. C.C.R.L. 2002/2005.

Art. 5

L'efficacia e validità del presente accordo restano condizionate sospensivamente:

- a) alla stipula dei contratti di servizio tra la S.A.S. s.c.p.a., l'amministrazione regionale e gli enti soci committenti.
- b) al positivo esito della richiesta di ulteriori direttive dell'Assessore regionale dell'Economia circa la coerenza della odierna procedura con le previsioni normative di cui all'art. 4 comma 9 D.L. 95/2012 ed al conseguente indirizzo che l'assemblea dei soci, appositamente convocata, fornirà agli organi di amministrazione.

All'eventuale verificarsi delle condizioni sospensive si esplicheranno gli effetti del presente accordo

pag. 6 di 8



sindacale e le società interessate potranno definire i rispettivi adempimenti e seguitamente le procedure di licenziamento e assunzione che dovranno essere definite entro e non oltre il termine di giorni quindici dal verificarsi delle suddette condizioni sospensive.

Art. 6

Resta inteso che rimangono intangibili dal presente accordo i diritti soggettivi dei singoli lavoratori che potranno essere reclamati nelle opportune sedi giudiziarie.

La Biosphera, a prescindere da quanto espresso nel precedente comma, si impegna ad attivare entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente una coda contrattuale per affrontare tutto il contenzioso interno ed esterno a tutt'oggi pendente.

Art 7

La S.A.S. si impegna a destinare per la costituzione del fondo FAMP la somma di € 2.923.819,00 corrispondente alle risorse allo stesso scopo già destinate dalla Biosphera

Art. 8

Con la sottoscrizione del presente accordo viene riconosciuta la rappresentatività delle OO.SS. rappresentative anche presso S.A.S., nel rispetto delle modalità e termini ivi vigenti

Art. 9

Sulla scorta dei contenuti del presente accordo le parti dichiarano concluso l'esame congiunto previsto della Legge 223/91, autorizzando la società Biosphera S.p.A. a formulare il recesso dai rapporti di lavoro, nei termini e modalità infra indicati.

Con la sottoscrizione del presente accordo sindacale le parti espressamente convengono che vengono sanate le eventuali irregolarità formali dell'intera procedura di licenziamento collettivo così come previsto dalla legge 92/2012 c.d. Legge Fornero con ratifica e condivisione di tutti gli atti e procedure poste fino ad oggi in essere dalla società

Resta inteso che l'assenso delle OO.SS. si renderà efficace al momento del verificarsi delle condizioni sospensive introdotte dalla S.A.S.


~~Intestazione~~
~~copio documentazione prodotta 22/7/2011~~





DELETA


~~2) Verbale di scelta e selezione delle 15 unità di personale da assumere.~~


Del che il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto.


Per la Biospheraspa  ^{RSA VITUCS}


Per la UILTUCS-UIL  ^{RSA VITUCS}
^{FAI CISE}


Per la PISASCAT CISL  ^{RSA VITUCS}


Per i COBAS / CODIR  ^{RSA VITUCS}


Per ALBA  ^{RSA VITUCS}


Per l' UGL TERZIARIO  ^{CISL RSA}


Per la CGIL FP 

Per il SADIKS - CISAS 

Per l' UGL FP 

Per l' USB/RIR 

PER CISAL 

Per le RSA  ^{RSA PISASCAT CISL}

IL DIRIGENTE
Arch. Anna Saffioti

La superiore bozza di accordo per la definizione della procedura di cui alla l. 223/1991 è apprezzata dalle parti presenti. Considerata però l'assenza del liquidatore Biosphera, le parti pattuiscono di riaggiornarsi per la sottoscrizione congiunta.


Le OO.SS:


Beni Centrali
S.A.S. s.c.p.a.


D. Chiofalo per OO.SS

Per quanto concerne il verbale del presente accordo si concordano i contenuti del presente accordo. Conseguentemente gli stessi saranno effettuati e esecuti in modo che gli obblighi di cui al presente accordo siano tutti e sempre a carico di Taleo alle date del 31/12/2011 e successivamente fino al 30/06/2012.

30/06/2012

 ^{Taleo}

 ^{Collina & di S}

 ^{Beni Centrali}